

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1738 del 09/06/2016
Oggetto	Redazione Atto di autorizzazione
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1792 del 09/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove GIUGNO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

IL DIRIGENTE

VISTI

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale ER 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale ER 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relativi al demanio idrico;
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna (DGR) concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: n. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 1274/2005, 2242/2005, 1994/2006, 2326/2008, 1985/2011, 65/2015;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2, art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della LR 2/2015".
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 15 novembre 2001 n. 40 relativo all'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO della domanda in data 08/03/2016 della Società EFFEGIDI SPA INTERNATIONAL, c.f. 01817360348, con la quale è stata chiesta la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Colorno (PR) per uso igienico e irrigazione aree verdi, mediante n. 2 pozzi da perforare su terreno di sua proprietà, contraddistinto dal mappale 130 del foglio 9 del NCT di detto Comune;

DATO ATTO

- che la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del RR 41/2001, costituita da "Relazione idrogeologica generale a firma del Dottor Geologo Filippo Pezzotti consistente nello studio (con inquadramento geologico e idrogeologico dell'area, idrostratigrafia presunta e sezioni idrogeologiche) per lo sfruttamento di acque sotterranee mediante la perforazione di due pozzi a servizio dello stabilimento del richiedente in Sacca, via Provinciale 55, di Colorno: lo scopo del progetto è di sopperire alla scarsa disponibilità idrica (limitata pressione) fornita dal gestore del servizio acquedottistico per i fabbisogni di tipo igienico sanitario con un pozzo e nella necessità di utilizzare acque poco pregiate per l'irrigazione delle aree verdi mediante un secondo pozzo; il fabbisogno indicato è di un prelievo massimo di 2,00 l/sec e 2.200 mc/anno per gli usi igienici e di 2 l/sec e 5.000 mc/a per l'irrigazione delle aree verdi;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

ACCERTATO

- che i pozzi non sono previsti entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del DLgs n. 152/2006;
- che i pozzi non ricadono in un'area Parco ed non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 9/1999 e successive modifiche e ii.

ACCERTATA inoltre la compatibilità coi Piani di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBpo n. 7/2015 e n. 8/2015.

ACQUISITI i pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001 di:

Autorità di Bacino del Fiume Po, richiesto con nota protocollo PG.2016.0269537 del 15/04/2016, che si intende espresso in senso favorevole ai sensi del comma 2 dell'art. 9 RR 41/2001 in merito:

- all'equilibrio del bilancio idrico ed idrogeologico dei corpi idrici interessati;
- agli obiettivi fissati dal Piano di Tutela delle Acque Regionale, approvato ai sensi del DLgs 152/99";

Provincia di Parma, assunto al protocollo con n. PG/2016/0271191 del 15/04/2016, che ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO

- che la portata massima di prelievo richiesta verrà comunque valutata sulla base dei risultati delle "prove di portata" che verranno successivamente eseguite;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;

VERIFICATO

- che sul BURER n. 79 in data 23/03/2016 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n.3 /99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

Ritenuto che l'autorizzazione alla perforazione del pozzo possa essere rilasciata in quanto l'istruttoria esperita non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse ;

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

a) di autorizzare, ai sensi del disposto dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001 e fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche ed edilizie del Comune interessato, il la Società EFFEGIDI SPA INTERNATIONAL, c.f. 01817360348, residente in Sacca, via Provinciale 55, di Colorno (PR), codice procedimento PR16A0005, alla realizzazione di due pozzi per il prelievo di acque sotterranee;

b) di dare atto che secondo quanto previsto dal il Dlgs n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

c) di dare atto che la presente autorizzazione è preliminare al rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica, che a conclusione del procedimento potrà essere rilasciata o negata, a norma degli artt. 18 e 22 del RR n. 41/2001;

d) di dare facoltà di procedere preliminarmente a terebrazione esplorativa di piccolo diametro;

e) di definire nell'articolato che segue le caratteristiche delle perforazioni e le condizioni a cui le stesse sono subordinate, in base a quanto richiesto nella domanda di concessione, a quanto contenuto negli atti ad essa allegati richiamati nelle premesse ed in base alle norme che regolano la materia;

Articolo 1 -

Ubicazione e caratteristiche della perforazione

1.1 I punti della perforazione sono previsti :

- in comune di Colorno, località Sacca;
- coordinate catastali: foglio 9, mappale 130;
- coordinate piane UTM ED50* fuso 32
 - X= 608885, Y= 979800;
 - X= 608765, Y= 979840;

1.2 Caratteristiche tecniche:

- profondità massima presunta di m 110,00 (pozzo 1 uso igienico) e m 48 (pozzo 2 uso irrigazione) dal piano campagna;
- diametro massimo delle colonne filtranti mm 114;
- diametro di perforazione min-max mm 300-350;
- il pozzo saranno equipaggiati con due elettropompe sommerse della portata d'esercizio di 2,00 l/s ciascuna;
- i dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al seguente art. 2;
- il condizionamento definitivo dei pozzi potrà essere effettuato solo a seguito di apposita disposizione scritta da parte del Servizio istruttore che ne determini le caratteristiche tecniche definitive (profondità, diametro, posizionamento dei tratti filtranti);

1.3 Qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del provvedimento di concessione, si dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della portata e del volume d'acqua derivata/restituita.

1.4 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.

Art. 2 - Comunicazioni inizio lavori

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare, dovrà comunicare tramite lettera a questa Struttura e/o via e-mail all'indirizzo pmaroli@arpae.it con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione lavori di perforazione;
- per i pozzi con portata massima superiore a 5 l/s, la data di effettuazione della prova di pozzo (a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica);

Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questa Struttura l'esito della ricerca corredata da una relazione integrativa d'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni d'autorizzazione a firma del tecnico incaricato della direzione della

ricerca medesima, contenente:

- le caratteristiche dei lavori eseguiti
- l'esito delle eventuali prove di pozzo
- esatta ubicazione dei pozzi su planimetria CTR alla scala 1:5000 e catastale 1:2.000;
- diametro e profondità dei pozzi, le quote delle fenestrate, le quote delle fondazioni;
- modalità costruttive delle opere a protezione dei pozzi;
- la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento dei pozzi
- tipo di falda captata, il regime ed il movimento naturale della/e falda/e captata/e;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche delle pompe che si prevede d'installare;
- la scheda tecnica fornita dalla Struttura concedente per ciascun pozzo;

A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

http://www.isprambiente.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/Istruzioni_per_l'invio/

Art. 3 - Prescrizioni tecnico-costruttive

I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche in corso d'opera, dalla scrivente Struttura.

La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere l'immediata sospensione, avvertendo la struttura competente per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una idonea regimazione, al fine di evitare

l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;

- cementazione sino al tetto della falda captata o messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite nell'intercapedine tra il foro e il tubo del pozzo, per evitare il diffondersi d'eventuali inquinanti provenienti dalla superficie e che il pozzo non metta in comunicazione fra di loro le falde attraversate.
- i coperchi dei pozzi dovranno essere dotati di un foro del diametro di mm 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento dei pozzi dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.

I materiali di rifiuto provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere depositati su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate.

Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del DM LLPP 11/3/1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

Art. 4 - Termini

La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi, per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del RR n. 41/2001.

Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del RR n. 41/2001.

Art. 5 - Osservanza di leggi e regolamenti

Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose secondo quanto stabilito dal DLgs 09/04/2008 n. 81 e ss. mm., nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione di pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione Regionale.

Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta

del personale preposto alla vigilanza.

Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte della Struttura concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e delle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata la quale, ai fini del presente atto, elegge il proprio domicilio presso la segreteria del Comune di Colorno (PR).

Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - Sanzioni

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla L 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss.mm. e integrazioni;

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (artt. 16, comma 6 e 22 comma 1, lett. g) del RR 41/2001).

Art. 7 - Ricorsi

Avverso il provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18 e 143 del TU 1775/33.

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.